

## Coronavirus: le indicazioni dell'INPS in riferimento al DL "Cura Italia".

**Con una serie di messaggi l'Istituto illustra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, ma per avere un quadro completo, sia normativo sia operativo, sono indispensabili la circolare applicative.**

In seguito all'entrata in vigore del [Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), l'INPS ha adottato questa modalità comunicativa: in attesa della pubblicazione delle indispensabili circolari interpretative e applicative vengono emanati con scadenza quasi quotidiana dei messaggi che forniscono le prime indicazioni e informazioni in merito alle misure di carattere previdenziale e assistenziale adottate dal Governo per offrire un sostegno alle famiglie e ai lavoratori nel difficile momento segnato dall'emergenza COVID-19.

Pertanto, **se pure importanti da un punto di vista informativo, dobbiamo sottolineare come i soli messaggi non siano sufficienti né a fornire tutte le risposte attese da parte di tutti i richiedenti né a rendere sin da ora esigibili e fruibili le prestazioni previste dal Decreto.**

Questa situazione rende ancora più **urgente e indifferibile la pubblicazione da parte degli enti preposti delle circolari attuative**, che ci risulta siano in arrivo entro la fine di questa settimana.

Prima di affrontare questo argomento, una necessaria premessa sull'attività di decretazione del governo, che segue ritmi frenetici nel tentativo di contrastare la diffusione dell'epidemia: nell'ultima settimana si segnalano i seguenti provvedimenti:

- [DPCM 22 marzo 2020 pubblicato in GU n. 76 del 22 marzo 2020](#)

**Ha disposto la chiusura di alcune attività produttive considerate non essenziali o strategiche.** Non è questa la sede per avanzare commenti di carattere politico, ma basterà sottolineare come tutti i livelli della nostra organizzazione hanno ribadito la necessità di modificare l'elenco dei lavori non essenziali in quanto considerato inadeguato e si è addirittura arrivati a

### In questo numero:

*Coronavirus: le disposizioni del DL "Cura Italia marzo" per affrontare l'emergenza,*

*INCA: l'emergenza pone in primo piano la tutela della salute dei lavoratori, della sanità e non solo*

*INPS: Semplificazione nell'invio delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.*

*INPS: misure di contrasto al coronavirus con potenziamento dei canali di interazione con l'istituto*

### Immigrazione:

*Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020: validità dei permessi di soggiorno.*

---

## L'epidemia in atto obbliga il governo ad intervenire con misure urgenti al fine di sostenere le strutture sanitarie che quotidianamente contrastano il fenomeno e con provvedimenti a supporto di imprese lavoratori e famiglie

---

mettere in campo tutte le iniziative di lotta fino alla proclamazione dello sciopero, proprio nella giornata di oggi. Questi i punti salienti del Decreto:

- **La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile:** infatti le nuove restrizioni "si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11/3/20 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20/3/2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020".

- Il Dpcm sospende le attività produttive, industriali e commerciali escluse su tutto il territorio nazionale una serie di attività contenute nell' [allegato 1](#) al provvedimento. Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione.

**Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali,** si fa riferimento a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020: massimo utilizzo dello smart working, incentivo alla fruizione di ferie e congedi e protocolli anti-contagio.

- **E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso** rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Passiamo a commentare i messaggi INPS relativi alle novità previdenziali e assistenziali:

• [Messaggio INPS n. 1281](#)

**Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92**

Per quanto riguarda queste prestazioni, sono molti gli aspetti da chiarire per cui siamo in attesa della circolare attuativa. Per quanto anticipato con il messaggio, rinviando alle schede inviate da INCA Lombardia lunedì 23 marzo u.s.

• [Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020](#)

**Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori (artt. 23 e 25 DL 17 marzo 2020, n. 18).**

**Nota bene:** per questa prestazione abbiamo già la circolare e non un semplice messaggio.

La fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni è prevista in maniera retroattiva per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica per i nuclei familiari con figli di età fino a 12 anni alla data del 5 marzo (senza limite di età se disabili purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), **compresi i casi di adozione**, nazionale e internazionale, con ingresso del minore in famiglia verificato a tale data.

**Il bonus è erogato mediante libretto famiglia nell'importo massimo di € 600 per nucleo indipendentemente dal numero dei figli** e nell'ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, "si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato **in favore del soggetto che convive con il minore**" (situazione che

dovrà essere autocertificata dal richiedente).

La prestazione spetta **"a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** (ad esempio, NASpl, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo". **I beneficiari sono i soggetti destinatari del congedo** e quindi: 1) dipendenti del settore privato, 2) iscritti alla Gestione separata, 3) lavoratori autonomi sia iscritti all'INPS sia iscritti a casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le casse professionali, subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari), 4) personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico 5) lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, ma solo se appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari impiegati nelle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica. Per questa ultima categoria di beneficiari l'importo massimo della prestazione è elevato a 1.000 euro.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, l'Istituto distingue tra **la presentazione della domanda e l'erogazione del bonus, che avverrà mediante la procedura Libretto Famiglia**, cui il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi. Poiché questo programma presenta alcuni aspetti di criticità abbiamo fornito una nota a tutti i direttori INCA e invitiamo tutti gli operatori alla lettura completa della circolare.

• [Messaggio INPS n. 1286](#)

**Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola**

**Confermate le misure di proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola** già descritte (vedi NL n. 285). **Da parte nostra abbiamo segnalato questa criticità: non è prevista retroattività per la decorrenza delle domande stesse**, salvo quelle presentate oltre il 68° giorno. Sarebbe grave e, soprattutto, in contraddizione con la ratio della norma complessiva, che è quella di limitare spostamenti e ridurre i disagi, in quanto di fatto manterrebbe inalterata la necessità di una presentazione tempestiva della domanda, per avere copertura economica e contributiva con decorrenza immediata e non posticipata-

• [Messaggio INPS n. 1287](#) e [messaggio INPS n. 1321](#)

**Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19**

Le tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa

segue pg. 3

vengono realizzate con l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario FIS e della cassa integrazione in deroga

In generale, possiamo riassumere il contenuto dei messaggi dicendo che sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, nel più breve tempo possibile, adeguando le procedure telematiche e agevolando le prassi burocratiche e procedurali.

• [Messaggio INPS n. 1288](#)

### **Indennità per emergenza COVID-19.**

Il Decreto ha introdotto alcune indennità di sostegno in favore di particolari tipologie di lavoratori le cui attività stanno risentendo della situazione di emergenza e che abbiamo descritto nello scorso numero della NL. Con questo messaggio l'Istituto comunica che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande di trattamenti previsti: ciò dovrebbe avvenire tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

• [Circolare n. 41 del 19 marzo 2020](#)

### **Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo.**

La circolare fornisce indicazioni in ordine all'applicazione del dettato normativo di cui al DL 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il **personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza con "quota 100", cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.** L'Istituto chiarisce che **i soggetti sono tenuti a comunicare** all'indirizzo di posta istituzionale o tramite PEC della sede INPS territorialmente competente, **la ripresa dell'attività lavorativa in forma autonoma e la sua durata.** Tale comunicazione, dovrà essere integrata al termine dell'incarico, presentando all'Istituto una domanda di ricostituzione della pensione, cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato con l'indicazione "Emergenza COVID-19". Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante l'incarico.

### **INCA: l'emergenza pone in primo piano la tutela della salute dei lavoratori, della sanità e non solo**

INCA Nazionale ha pubblicato una specifica circolare dedicata alle problematiche attinenti i rischi contagio Covid-19 cui sono esposti **tutti gli operatori del settore sanitario**, ma anche la generalità dei lavoratori.

Vi invitiamo a consultare il documento e vi offriamo le seguenti indicazioni:

**Tutela INAIL:** l'art. 42 del decreto n. 18/2020 ha previsto che **l'infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, sia da ascrivere a tutela assicurativa INAIL.**

L'INAIL, con una nota interna inviata alle strutture territoriali (relativa al coronavirus contratto dagli operatori sanitari), ha affermato che l'infezione da Covid-19 è da considerarsi a tutti gli effetti **come infortunio sul lavoro determinato da causa virulenta.**

Questi eventi sono da riconoscere come infortuni sul lavoro, anche quando **l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica** (ovviamente nel caso in cui vi sia causa/concausa lavorativa).

Nella nota INAIL, in attesa di fornire indicazioni con apposita circolare, con riguardo ai soli operatori sanitari ha fornito le seguenti precisazioni:

- 1) **Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica:** In questi casi non essendo dimostrato il contagio da Covid-19 non è attivabile la tutela INAIL, spetta la tutela da malattia Inps.
- 2) **Dipendenti positivi al test:** ammissione alla tutela INAIL.
- 3) **Dipendenti positivi al test posti in quarantena o in isolamento domiciliare:** ammissione alla tutela INAIL sia per il periodo di quarantena che per quello successivo di inabilità temporanea assoluta.

**Denuncia di infortunio:** In virtù di quanto affermato dalle fonti autorevoli sopra citate, per ogni caso di contagio subito da un operatore sanitario, sorge l'obbligo da parte del medico che riscontri l'avvenuta infezione di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio e, di conseguenza, al datore di lavoro pubblico o privato di inoltrare la relativa denuncia all'INAIL.

**Lavoratori non appartenenti al comparto sanitario:** Il documento di INCA Nazionale esamina anche **la posizione dei lavoratori non appartenenti contrattualmente al comparto sanitario**, e, quindi, sia dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni in ambienti ospedalieri o sanitari (es. addetti alle pulizie, alla consegna di materiale ai presidi sanitari, alla manutenzione degli impianti ecc.) sia, in generale, di tutti i lavoratori che per le mansioni a cui sono adibiti sono esposti a potenziali diffusori del contagio.

Questi lavoratori, nel malaugurato caso di contagio da coronavirus, sono anch'essi tutelati dall'assicurazione INAIL in quanto **esposti ad un rischio ambientale generico aggravato.** Anche per essi si dovrà procedere con la compilazione del certificato medico di denuncia d'infortunio e il successivo inoltro di denuncia da parte del datore di lavoro.

**Occasione di lavoro e contagio Covid-19:** In generale, e l'INAIL l'ha confermato nella nota interna, che tutti i lavoratori che presumono d'aver contratto l'infezione da coronavirus "in occasione di lavoro" sono da tutelare con l'assicurazione INAIL: il recente caso drammatico di **decesso di una cassiera dipendente di una catena di supermercati di 48 anni**, avvenuto a Brescia, è purtroppo esemplare in tal senso. E' importante sottolineare a questo proposito che il **concetto di evento infortunistico in "occasione di lavoro"** va oltre la concezione di evento accaduto durante l'orario di lavoro o sul posto di lavoro, ma ricomprende tutte le situazioni lavorative ed ambientali che hanno un rapporto causale/concausale con l'espletamento dell'attività lavorativa e tra esse è contemplato anche il percorso casa-lavoro.

L'INAIL ha ribadito alle proprie strutture che questi casi dovranno **esser valutati a livello medico-legale utilizzando il criterio epidemiologico**, quindi il tasso di morbilità accertato dalle autorità sanitarie nel località in cui si presume sia avvenuto il contagio.

segue pg.4

**Conclusioni:** ricordiamo a tutti che **la denuncia d'infortunio è un obbligo di legge per qualsiasi medico che constati la relazione tra la patologia (nel nostro caso il contagio) e l'esposizione a rischio lavorativo** così come sopra descritto. Ricordiamo anche che il termine di decadenza per la denuncia di un evento infortunistico è pari a 3 anni. Vi aggiorneremo su queste delicate questioni non appena INAIL emanerà la relativa circolare.

**INPS: Semplificazione nell'invio delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.**

Con il [messaggio n. 1275 del 20/03/2020](#) INPS ha comunicato che, terminata con esito positivo la fase sperimentale, **a partire dal 1° aprile 2020 entrerà a regime la modalità "semplificata" di presentazione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità, divenendo obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.**

Tale modalità era stata presentata in via sperimentale con il messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019 e prevede, **in analogia con quanto già fatto per gli ultrasessantasettenni richiedenti l'indennità di accompagnamento**, la possibilità per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello "AP70", di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

**L'Istituto ha definito "semplificata" tale modalità in quanto grazie all'acquisizione anticipata di tali informazioni è possibile, una volta definito positivamente l'iter di accertamento sanitario, avviare in tempi brevi il processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.**

**Tuttavia, sappiamo che in molti casi la semplificazione rimane solo sulla carta** in quanto per alcune casistiche (ad esempio, soggetto ricoverato al momento della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) è comunque necessario utilizzare la procedura della fase concessoria per trasmettere il modello AP70. Per questo motivo, vi invitiamo a segnalarci con i consueti canali eventuali malfunzionamenti e/o problematiche che si dovessero verificare così da poterle raccogliere e segnalare alla Direzione Regionale dell'Istituto.

Si segnala che, in considerazione della crisi sanitaria in atto, il Ce.Pa ha chiesto alla DC Inps di mantenere la doppia possibilità di trasmissione delle domande per tutelare coloro che sono impossibilitati già al momento della domanda di fornire le informazioni utili alla concessione della eventuale prestazione economica.

**INPS: misure di contrasto al coronavirus con potenziamento dei canali di interazione con l'istituto**

Con il [messaggio n. 1114 del 11 marzo](#) l'INPS illustra la strategia organizzativa e di comunicazione attuata al fine di contrastare la pandemia in atto e ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici.

E' stato istituito un servizio di sportello telefonico provinciale che va ad aggiungersi al Contact Center. L'emergenza sanitaria è anche occasione per stimolare all'utilizzo di sistemi alternativi quali il sito web, l'app mobile e i canali riservati agli intermediari (patronati, consulenti del lavoro, commercialisti, etc...).

**Immigrazione**

**Validità dei permessi di soggiorno**

**Una prima lettura del DL n.18 del 17 marzo 2020.**

Il DL in oggetto, recante misure connesse all'emergenza da COVID-19, contiene provvedimenti incidenti anche in materia di immigrazione.

Infatti, come da nota di INCA nazionale del 19 marzo anche per i permessi di soggiorno trova applicazione l'art. 103 c. 2 del DL che prevede: **"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"**.

Tale lettura ha trovato conferma in una circolare del Ministero dell'Interno del 21 marzo che ha ricompreso nell'elenco anche i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, la cui validità si considera prorogata fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, la domanda di rinnovo potrà avvenire anche dopo tale data. Inoltre, i termini previsti per tutti i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno sia di quelli presentati dal richiedente sia di quelli iniziati d'ufficio dalla PA, pendenti alla data del 23 febbraio o avviati successivamente, si considerano sospesi da tale data fino al 15 aprile, dopo tale data i termini continueranno a decorrere regolarmente.

La PA dovrà in ogni caso garantire una ragionevole durata dei procedimenti, soprattutto quelli urgenti, tenendo in considerazione le situazioni di quanti in mancanza di un titolo di soggiorno potrebbero avere difficoltà di accesso a diritti e servizi.



**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)